

Statuto dell'Associazione di promozione sociale “il Funambolo”

1) Ai sensi della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#) , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “**il Funambolo**”, con sede in Sopramonte (Trento), Strada per le Tre Cime n. 44.

2) L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori dell'aggregazione sociale, della cultura e dell'arte. A tale fine l'Associazione si propone di promuovere la diffusione della cultura e dell'arte in tutte le sue forme e di favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità; in particolare, si prefigge di creare una rete di giovani artisti indipendenti volta al collegamento e alla collaborazione in progetti artistici comuni da produrre e promuovere su tutto il territorio regionale e nazionale. Si propone inoltre di incoraggiare una visione intellettuale critica e consapevole. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzare eventi, manifestazioni, convegni, conferenze, seminari, cineforum, concerti, rassegne, mostre, scambi culturali, interventi di solidarietà sociale e tutte le attività che si riconoscono utili allo scopo di perseguire gli obiettivi dell'Associazione;
- Produrre materiale editoriale confacente alle finalità dell'Associazione;
- Organizzare corsi e moduli formativi su materie artistiche e culturali;
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari di finalità di utilità e di solidarietà sociale;
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati alle materie oggetto del presente statuto.

3) Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo.

4) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

5) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, appello all'Assemblea.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, che abbia arrecato in qualche modo danno morale o materiale all'associazione, che sia venuto meno all'adempimento dei doveri stabiliti dallo Statuto e dalle disposizioni degli organi sociali, o in caso di mancato pagamento della quota associativa. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, appello in Assemblea.

6) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

7) L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

8) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso, notificato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati presenti.

Per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è ammesso il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione, è ammesso il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

9) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

10) Al Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente o da un altro consigliere appositamente delegato da quest'ultimo.

11) Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività previste dal presente statuto.

12) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;

- b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
- c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

13) Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

14) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#) , alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.